

REPERTORIO N. 48.498

RACCOLTA N. 13.856

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di ottobre.

11.10.2022

Alle ore sedici.

In Vigevano, Via Gian Giacomo Trivulzio n.37.

Avanti a me **LUISA CELLERINO** Notaio in Vigevano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pavia, Vigevano e Voghera è presente la Signora:

SALA CAROLINA, nata a Vigevano il 21 marzo 1947, residente a Vigevano, Strada Longorio n. 37, codice fiscale SLA CLN 47C61L872I,

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione:

"IL FILEREMO - Centro Orientamento Disabili - ODV", con sede in Vigevano, via Rossini n. 11/C, codice fiscale 94015300182, organizzazione di volontariato iscritta al Registro generale del volontariato al n. 283 progressivo, n. 1127 sezione sociale della Regione Lombardia con decreto in data 1 marzo 1994 al n. 54065, ONLUS ai sensi dell'art.10, comma 8, della legge n.460 del 4 dicembre 1997.

PREMESSO

- che con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data

Registrato a:
Pavia
il 17/10/2022
n. 16949
Serie 1T

22 ottobre 2020, come da verbale in pari data n. 47.271/12.967

di mio repertorio, registrato a Pavia il 27 ottobre 2020 al N.

15085 Serie 1T venne modificato lo statuto dell'associazione

per adeguamento alle norme del Terzo Settore;

- che il Presidente dell'ente **con la predetta deliberazione**

venne delegato ad apportare allo statuto le modificazioni che

fossero richieste dalle competenti autorità;

- che al fine dell'iscrizione al R.U.N.T.S. è necessaria la

modifica degli articoli 10, 14 e 24 del vigente statuto.

Ciò premesso, la comparente, a quanto infra autorizzata in

forza della citata deliberazione in data 22 ottobre 2020, con-

viene:

A) di modificare come segue l'art. 10 dello Statuto dell'Asso-

ciazione:

"Art. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio regolarmente iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad esprimere un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un associato designato dall'Assemblea. Prima di iniziare la discussione sull'ordine del giorno l'assemblea dei soci nomina, tra i presenti, anche non associato, il segretario.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di **tre** associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo Amministrativo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta

nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante."

B) di modificare come segue l'art. 14 dello Statuto dell'Associazione:

"Art.14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.

5. Se non diversamente deliberato dall'assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 C.C.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

6. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

7. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e, eventualmente, un Segretario.

8. Qualora nel corso del mandato venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'assemblea per procedere al suo rinnovo.

9. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico."

C) di modificare come segue l'art. 24 dello Statuto dell'Associazione:

"Art. 24 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contri-

buti degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund-raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote degli associati;

b) da contributi dei privati;

c) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati.

d) da contributi dello Stato, di Enti pubblici e/o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e) da rendite patrimoniali e finanziarie;

f) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 numero 266, pervengano all'Associazione per essere impegnate per il perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti;

g) da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;

h) dalle entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;

i) dall'opera prestata in collaborazione con privati;

l) da corrispettivi per le prestazioni effettuate;

m) da attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;

n) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

o) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili.

p) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. Gli oneri dell'Associazione sono costituiti essenzialmente da:

a) costi diretti di gestione, per acquisti di beni, materiali, servizi, prestazioni ed utilities;

b) spese relative alla struttura;

c) costi di personale;

d) assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, e immagine;

e) divulgazione, formazione, adesione ad enti;

f) ammortamenti, sopravvenienze, interessi passivi ed oneri finanziari;

g) eventuali disavanzi di gestione di anni pregressi.

4. I lasciti testamentari a titolo universale sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge."

D) Di approvare lo statuto, comprensivo delle modifiche appor-
tate, che, sottoscritto dalla comparente e da me notaio, si

allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

E) Spese, imposte e tasse a carico dell'Associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ex art 82 commi 3 e 5 del D.LGS. 3 luglio 2017 n.117.

Io

Notaio ho letto questo atto alla Comparsa che lo approva con me sottoscrivendosi, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato, alle ore sedici e trenta minuti.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me completato in sette facciate e sin qui dell'ottava di due fogli.

Firmato: CAROLINA SALA

LUISA CELLERINO Notaio

STATUTO**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **"IL
FILEREMO - Centro Orientamento Disabili - ODV"**

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal
presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017.

Art. 2) Sede e durata

1. L'Associazione ha sede nel Comune di **Vigevano**, via Gioacchino Rossini, 11/C.

2. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, ha facoltà
di trasferire la sede dell'associazione nell'ambito del Comune
indicato al comma 2; il trasferimento della sede in Comune di-
verso da quello sopra indicato costituisce invece modifica del
presente statuto.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agi-
sce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e adotta come riferimen-

to i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 4 - Finalità

1. L'Associazione, senza scopo di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nello spirito della tradizione caritativa vigevanese ed in osservanza della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità: promozione delle at-

tività volte a risvegliare le energie latenti, ad evocare e stimolare abilità e capacità individuali per agevolare la piena formazione delle persone con disabilità psico-fisico e/o con disabilità intellettiva e relazionale, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile a una vita libera, tutelata e il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Art 5 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente Art.4, esercita le seguenti **attività di interesse generale**, così come definite dall'art. 5 comma 1, lettere a), c), i) e q) del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

c) prestazioni socio- sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche edi-

toriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione si propone di:

a) organizzare e gestire presso le proprie strutture e/o presso strutture esterne idonee attività di didattica speciale quali ad esempio quelle finalizzate al raggiungimento di autonomia personale e igiene, all'educazione alimentare, laboratori creativo manuali, espressivo cognitivo, manuale cognitivo, psicomotricità, musicoterapia, tecniche di rilassamento e fisioterapia, attività di riabilitazione equestre, bocce, tennis ludico ricreativo e agonistico, calcetto, danzaterapia, basket, psicomotricità in acqua e qualsiasi altra attività ritenuta opportuna al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4;

b) promuovere, costituire e/o gestire strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali, strutture diurne e/o residenziali e sportivo-ludico ricreative;

c) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, conven-

zione ed accreditamento con enti pubblici, privati, associazioni e/o strutture con analoghe finalità con lo scopo di ricercare il necessario sostegno per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

d) promuovere ed organizzare corsi, seminari, incontri di formazione, di qualificazione e di aggiornamento rivolti ai propri soci, al proprio personale e/o ad operatori della scuola, della sanità e alle famiglie di persone con disabilità e/o al singolo cittadino.

3. L'associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni e erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indiret-

tamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

5. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

6. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6 - Ammissione

1. Gli associati sono le persone fisiche maggiorenni e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/2017, che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali e si impegnano concretamente per realizzarle.

È possibile ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve sempre essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre enti associativi.

Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve esse-

re integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

– l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

– l'impegno a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea.

3. L'ammissione all' Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione, provvedendo ad effettuare l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in

occasione della prima convocazione utile. La decisione è inappellabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun associato ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;

d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun associato ha il dovere:

a) di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c) di non arrecare danno all'Associazione;

d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo

5. Le quote associative o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro degli associati. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi dell'associazio-

ne o per inadempienza agli obblighi di versamento oppure altri gravi motivi può essere escluso dall'associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, nella prima riunione convocata.

5. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

6. Gli associati che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale dell'associazione.

Art. 9 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea;

b) l'Organo di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, se nominati;

e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e del Revisore Legale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. Ad eccezione dell'assemblea, che ha durata sino all'estinzione dell'associazione, per tutti gli altri organi la durata in carica è fissata dall'assemblea al momento della loro nomina.

Art. 10 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio regolarmente iscritto ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad esprimere un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un associato designato dall'Assemblea. Prima di iniziare la discussione sull'ordine del giorno l'assemblea dei soci nomina, tra i presenti, anche non associato, il segretario.

3. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo

da altri associati, conferendo loro delega scritta. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo Amministrativo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-

zante.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra gli associati;

b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua, proposti dal Consiglio Direttivo;

d) discute e approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti redatti dal Consiglio Direttivo;

e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità

nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione dell'associato, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

j) fissa l'ammontare del contributo associativo;

k) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

m) delibera sulla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione;

n) - delibera sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

2. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta che almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e dell'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

3. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto

almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti l'Organo Amministrativo non hanno diritto di voto.

6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei

presenti, a votazione segreta.

8. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro dei verbali dell'assemblea.

9. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti gli associati, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.

5. Se non diversamente deliberato dall'assemblea, i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche as-

sociate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 C.C.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

6. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

7. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e, eventualmente, un Segretario.

8. Qualora nel corso del mandato venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'assemblea per procedere al suo rinnovo.

9. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni.

2. Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio preventivo e il programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei

contributi e più in generale dei mezzi finanziari

dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito,

con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica

Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione degli associati;

- proporre all'assemblea i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore o i Direttori deliberando i relativi poteri;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

3. Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominato e il Revisore Legale, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo e il Revisore, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti. Prima di iniziare la discussione sull'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo nomina fra i presenti il Segretario.

3. Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto qualora si tratti di

elezioni di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario, il quale lo sottoscrive insieme al Presidente e lo trascrive nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

5. I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

6. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis,

2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea; sorveglia il buon andamento amministrativo della gestione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la

necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Di fronte ai soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

2. Il Vicepresidente:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, i conti correnti e la cassa dell'Associazione;

b) riferisce al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, in

ordine all'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati, in tutto o in parte, dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere.

ART. 19 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, con le annesse relazioni, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, con facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari, con firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Segretario

1. Il Segretario, quando nominato, verbalizza le riunioni di
Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei li-
bri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione
al socio che lo richieda.

Art. 21- Organo di Controllo e revisione legale

Deve essere nominato l'organo di controllo nei casi previsti
dalla legge, ovvero se per due esercizi consecutivi si supera-
no due dei seguenti limiti,

a)- attivo dello stato patrimoniale superiore a Euro
110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero)

b)- ricavi, rendite, proventi e entrate superiori a Euro
220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero)

c) dipendenti occupati in media nell'esercizio superiori a 5
(cinque) unità.

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti li-
miti non vengono superati.

L'assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o col-
legiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica
l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le ca-
tegorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice
civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nei casi consentiti dalla legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

5. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo Amministrativo.

6. Nei casi previsti dalla Legge, al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs.

117/2017, ovvero se per due esercizi consecutivi:

a) l'attivo patrimoniale sia superiore a Euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi ed entrate siano superiori a Euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);

c) vi siano più di 12 unità di personale dipendente occupato in media durante l'esercizio

l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

8. L'incarico del Revisore Legale dei conti può essere oneroso; in tal caso l'Assemblea che lo nomina deve determinarne il compenso periodico invariabile per l'intero incarico.

Il Revisore legale dei Conti deve essere dotato di adeguata professionalità e ai sensi delle vigenti disposizioni legislative deve:

a) esprimere un giudizio sul bilancio con le modalità previste dall'art. 14 primo comma lettera a) secondo, terzo e quarto comma del D.Lgs. 39/2010;

b) esercitare i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 14

sesto comma D.Lgs. 39/2010.

Il Revisore Legale dei Conti esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell'associazione oppure su segnalazione di un associato; può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori legali dei Conti.

Art. 22 - Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra soggetti non associati.

Questi operano nell'interesse dell'Associazione a titolo gratuito.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono ed equo senza formalità di procedura e il suo lodo è inappellabile.

Art. 23 - Libri dell'Associazione

1. Sono libri dell'Associazione:

a) il libro degli associati;

b) il libro verbali dell'assemblea;

c) il libro verbali del Consiglio Direttivo;

d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'associazione.

2. La tenuta dei libri dell'Associazione è a cura del Segretario dell'Associazione, quando nominato o del Tesoriere.

3. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 24 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti

pubblici e privati, dai proventi di attività di fund-raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote degli associati;

b) da contributi dei privati;

c) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati;

d) da contributi dello Stato, di Enti pubblici e/o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e) da rendite patrimoniali e finanziarie;

f) da entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 numero 266, pervengano all'Associazione per essere impegnate per il perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti;

g) da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;

h) dalle entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali;

i) dall'opera prestata in collaborazione con privati;

l) da corrispettivi per le prestazioni effettuate;

m) da attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;

n) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

o) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili.

p) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. Gli oneri dell'Associazione sono costituiti essenzialmente da:

a) costi diretti di gestione, per acquisti di beni, materiali, servizi, prestazioni ed utilities;

b) spese relative alla struttura;

c) costi di personale;

d) assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, e immagine;

e) divulgazione, formazione, adesione ad enti;

f) ammortamenti, sopravvenienze, interessi passivi ed oneri finanziari;

g) eventuali disavanzi di gestione di anni pregressi.

4. I lasciti testamentari a titolo universale sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge.

Art. 25 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo tiene le scritture contabili

dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e relazione di missione, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione.

2. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del

D.Lgs. 117/2017, qualora emanato e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale della associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. Entro lo stesso termine deve essere depositata, se del caso, la relazione del Revisore legale dei conti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

4. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corri-

spettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.27) Dipendenti

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore (ETS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 30 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: CAROLINA SALA

LUISA CELLERINO Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dottoressa **Luisa Cellerino**, Notaio in Vigevano (Collegio Notarile di Pavia, Vigevano e Voghera), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Vigevano, lì 6 giugno 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Luisa Cellerino